



**COMUNE di CAPACI
(PROVINCIA DI PALERMO)**

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI E/O CONCESSIONI EDILIZIE
RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI PER LA RETE DI TELEFONIA
CELLULARE E PER LE ANTENNE
TRASMITTENTI RADIO TELEVISIVE.**

**Regolamento approvato con emendamenti nella seduta
consiliare del 04/06/2001 con atto deliberativo n.35**

ART. 1

L'installazione di antenne ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile e di impianti per servizi simili può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, dei monumenti oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione e alla salute pubblica.

ART. 2

Le installazioni sugli edifici esistenti al di fuori del perimetro urbano, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenti, sono soggette ad autorizzazione edilizia, ove rientranti nelle categorie assentibili ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e successive modificazioni,

ART. 3

L'autorizzazione o la concessione edilizia, nei casi di nuova costruzione, verrà rilasciata dal responsabile del Settore Urbanistica del Comune nei modi attualmente vigenti, subordinamente all'acquisizione negli atti istruttori del parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente anche avvalendosi del Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR CRA).

ART. 4

Tali pareri dovranno contenere la valutazione sia dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto, sia del rispetto dei limiti d'inquinamento acustico per le immissioni di rumore causato dall'impianto.

ART. 5

Per garantire la massima tutela della cittadinanza, si esclude tassativamente la possibilità di consentire l'installazione degli impianti di telefonia radiomobile ed impianti per servizi simili all'interno del centro abitato e pertanto la ubicazione di tale struttura è consentita a distanze non inferiori a 500 metri dal perimetro esterno al centro urbano.

ART. 6

- 1) Le installazioni dei suddetti impianti su aree libere pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia previo parere del responsabile del Settore Urbanistica in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione od attuazione e previo parere favorevole della ASL territorialmente competente anche avvalendosi del Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR CRA) e saranno soggette ad autorizzazione negli altri casi.

- 2) Inoltre, tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Perciò dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esterni esistenti.
- 3) Dovrà, in particolare, essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della globalità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.

ART. 7

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre, sottoscrivere per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Capaci, aree libere o edifici, un atto unilaterale di obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spesa, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui al richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida, autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

ART. 8

Le autorizzazioni e/o concessioni edilizie rilasciate per impianti di telefonia radiomobile e per servizi similari installati in prossimità di scuole, asili, strutture pubbliche poste ad una distanza inferiore a 500 mt. dal perimetro esterno delle strutture adibite a tali attività, vengono revocate e viene stabilito il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, entro il quale i concessionari dovranno rimuovere gli impianti e ripristinare lo stato dei luoghi a loro cure e spese.

ART. 9

- 1) Le antenne trasmettenti radio televisive attualmente esistenti dovranno rispettare i medesimi limiti di campo elettrico e magnetico previsti dal D.M. n. 381/1998.
- 2) Entro il termine previsto dal precedente articolo 8 il gestore dell'impianto di cui al comma 1, dovrà ottenere il nulla osta dell'ASL anche avvalendosi del Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR CRA) ed inoltrare l'istanza, così corredata all'Ufficio Urbanistica del Comune.
- 3) L'istanza, secondo le linee guida dell'ANPA e dell'ISPESL, deve contenere i seguenti dati tecnici dell'impianto quali:
 - ✓ Tipo e modello di antenna;
 - ✓ Frequenza di emissione;
 - ✓ Dimensioni;
 - ✓ Guadagno;

- ✓ Pattern di irradiazione orizzontale;
- ✓ Pattern di irradiazione verticale;
- ✓ Numero di celle e loro orientamento rispetto al Nord geografico;
- ✓ Numero di canali per cella (postanti);
- ✓ Potenza al TX per canale (postante);
- ✓ Potenza al connettore d'antenna;
- ✓ Tilt elettrico e/o meccanico;
- ✓ Altezza del centro elettrico dell'antenna;
- ✓ Altitudine e coordinate geografiche del sito di impianto;
- ✓ Progetto della stazione radio base;
- ✓ piante, prospetti e sezioni dell'edificio/costruzione su cui viene posto l'impianto in scala 1/100 (se posto in edificio in costruzione);
- ✓ progetto del palo/traliccio su cui viene posto l'impianto in scala 1/100 (se posto su palo/traliccio);
- ✓ mappa degli edifici circostanti la stazione radio base, per un raggio di 500 metri con relativa quota rispetto al centro elettrico dell'antenna e destinazione d'uso in scala da 1:2.000;
- ✓ impianti radio televisivi o radio presenti nel raggio di 500 metri ed individuati nella mappa di cui al punto precedente;

4) L'istanza dovrà essere corredata inoltre di:

- Nulla osta preventivo per la realizzazione delle strutture da parte dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza territorialmente competente;
- Valutazione impatto ambientale.

5) Nel caso di insistenza di più impianti nelle vicinanze dello stesso abitato e di superamento, valutato o misurato, dei limiti stabiliti dal D.M. n. 381/1998, saranno attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti secondo quanto stabilito nell'allegato "C" del succitato D.M. n. 381/1998.

ART. 10

Per gli impianti di potenza non superiore a 200 Watt, gli stessi potranno trovare collocazione al di fuori del centro edificabile e comunque a distanza non inferiore a 300 metri da perimetro esterno dello stesso centro.

I Vigili Urbani, l'ufficio di polizia ambientale, sono tenuti a vigilare su tutto il territorio comunale, e in caso di installazione abusive sono autorizzati a verbalizzare le violazioni secondo le vigenti leggi in materia di polizia ambientale.